

N. 31/19



COMUNE DI CRESCENTINO  
(PROVINCIA DI VERCELLI)

**OGGETTO:** divieto di abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni quali scontrini, gratta e vinci, fazzoletti di carta, gomme da masticare, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi ed obbligo di collocazione dei contenitori, portacenere, in riferimento alla L. 221 del 28.12.2015 e modifica del D.Lgs. 152/2006

### IL SINDACO

**PREMESSO** che: il 2 febbraio 2016 è entrata in vigore la legge 28 dicembre 2015, n. 221 che prevede la modifica e l'integrazione di alcuni articoli del T.U. ambientale (D.Lgs. 3/4/2006 n. 152), in materia di divieto di abbandono di rifiuti di prodotti da fumo e di piccolissime dimensioni, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi;

*in particolare l'art. 40 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 apporta delle modifiche al D. Lgs. 152/2006 introducendo l'articolo 232-bis (Rifiuti di prodotti da fumo) e l'articolo 232-ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni); modifica anche l'articolo 255, inserendo dopo il comma 1 anche il comma 1 bis che stabilisce "Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio" e l'articolo 263, inserendo dopo il comma 2, il comma 2 bis che così recita "Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis, è versato all'entrata del bilancio dello Stato. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 232-ter, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano;*

**CONSIDERATO** che il Comune di Crescentino con le sue attività istituzionali persegue la tutela dei minori secondo lo spirito della innovativa legge 221/2015, nonché la generale tutela della salute pubblica anche per quanto riguarda la lotta contro il tabagismo e la prevenzione delle malattie;

che già l'art. 232-bis. - (Rifiuti di prodotti da fumo) del T.U. ambientale al comma 1 prevede che i comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e che il Comune di Crescentino ha già previsto l'installazione di un congruo numero di raccoglitori nell'area urbana;



**DATO ATTO** che sui marciapiedi prospicienti le attività di pubblico esercizio (bar, ristoranti, pizzerie, tabaccai, banche, ufficio postale ecc.), si riscontra spesso un indecoroso deposito di mozziconi di sigarette ed in generale di rifiuti di piccolissime dimensioni (scontrini, "gratta e vinci", fazzolettini, ecc.);

**CONSIDERATO** che l'irregolare abbandono di tali tipologie di rifiuti, oltre al grave pregiudizio per il decoro urbano, rappresenta un grave pregiudizio per l'igiene e la salute pubblica in considerazione delle molteplici e potenziali conseguenze che da tali condotte illecite possa derivare, dell'immagine fortemente diseducativa per le nuove generazioni legata al fenomeno di aumento del fumo tra i minori;

**RITENUTO** in relazione alla natura rilevante degli interessi tutelati, volti a garantire l'incolumità della collettività dal rischio di natura igienico - sanitaria conseguente alla non corretta gestione dei rifiuti, di dover prevedere idonee ed efficaci misure di contrasto rispetto a tali insane abitudini;

**RITENUTO** che la natura degli interessi tutelati e l'esigenza di salvaguardare la salute pubblica dai potenziali pericoli, consentono di ricorrere allo strumento di cui all'art. 50 del D.Lgs.267/2000;

**VISTI :**

il T.U.LL.SS. - R.D. n. 1265 □ del 27/07/1934;

□ il D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i.;

□ l'art.50 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

□ l'art.7 *bis* del Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i. in materia di potere sanzionatorio degli Enti Locali;

□ la L. 689/1981 e s.m.i.

**ORDINA**

- 1) È vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi così come meglio descritto nell'art. 232 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 2) E' altresì vietato l'abbandono sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, di rifiuti di piccole dimensioni quali anche scontrini, "gratta e vinci", fazzoletti di carta e gomme da masticare, così come meglio descritto nell'art.232 ter del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 3) A fare data dal 01/01/2020 a tutti i titolari dei pubblici esercizi, bar, ristoranti, pizzerie, tabaccherie, banche, ufficio postale, esercizi commerciali, studi professionali, di collocare al loro esterno, nelle immediate adiacenze dell'ingresso, appositi contenitori-portacenere per il deposito dei rifiuti di prodotto da fumo e, ove apposti sulla sede stradale prospiciente l'ingresso del P.E. o dell'attività o dei locali, con superficie di ingombro massima pari a 625 cmq (esempio: cm 25 x cm 25), o, se di forma circolare, con superficie massima di ingombro avente diametro di cm.30.

L'occupazione stradale con il contenitore-portacenere idoneo a contenere i mozziconi di prodotti da fumo *et similia* è consentita al pubblico esercente previa verifica della conformità alle previsioni del



vigente Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione nonché alle previsioni regolamentari comunali, purché non crei pregiudizio alla sicurezza dei pedoni in transito sulla sede stradale. L'occupazione stradale con il contenitore-portacenere non darà luogo al pagamento di alcuna tassa comunale in considerazione anche della finalità prefissata da questa Pubblica Amministrazione nonché della esigua superficie occupata. I raccoglitori o contenitori-portacenere devono essere tali da impedire la volatilità del rifiuto conferito ed evitare il propagarsi di combustioni a seguito del conferimento del rifiuto eventualmente ancora acceso.

I trasgressori delle norme di cui al punto 1 e al punto 2 saranno sanzionati ai sensi dell'art. 255 co. bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.

I trasgressori delle norme di cui al punto 3 saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

### **DISPONE che:**

la presente Ordinanza entri in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Crescentino;

alla vigilanza sull'osservanza delle presenti disposizioni provveda il Comando Polizia Locale e gli altri Agenti ed Ufficiali di polizia giudiziaria cui la Legge riconosce tale competenza;

sia trasmessa per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza a:

- 1) Comando di Polizia Locale;
- 2) locale Stazione Carabinieri.

### **AVVISA**

che a norma dell'art.3, co. 4, L. n.241/1990 e ss.mm.ii. avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Crescentino 06/11/2019,



IL SINDACO  
Vittorio Ferrero

